



giurisprudenza in breve

Nulla l'avviso intestato al deceduto e notificato al suo ultimo domicilio

L'avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma del D.P.R. 600/1973, articolo 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno 30 giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (cfr. sentenze n. 26718/2013, 28192/2013, n. 228/2014 e n. 18729/2014 e ordinanze n. 22476/2015 e n. 23416/2015).

Cassazione – ordinanza n. 17694 – 4 maggio 2017 – 17 luglio 2017

L'impugnazione del diniego all'annullamento in autotutela non può riguardare la pretesa

In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere a un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili d'illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. sentenze SS.UU. n. 2870/2009, n. 3442/2015 e n. 24209/2016).

Cassazione – ordinanza n. 17374 – 2 marzo 2017 – 13 luglio 2017

Niente automatismo tra l'assolvimento del penale e l'accertamento tributario

Nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale il D.Lgs. 546/1992, ex articolo 7) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l'evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (articolo 116, c.p.c., deve procedere a un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio (cfr. sentenza n. 19786/2011).


Cassazione – ordinanza n. 16262 – 19 aprile 2017 – 28 giugno 2017

Libera scelta sulla modalità di deduzione delle spese di manutenzione

La disposizione normativa consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi cfr. sentenza n. 7885/2016).

Cassazione- ordinanza n. 18810 – 19 aprile 2017 – 28 luglio 2017

Aderente a:



Per la prima casa, solo la causa imprevedibile salva dal mancato trasferimento nel Comune

Ai sensi del comma 2-bis, della nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che l'acquirente abbia la residenza (o preli attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. 549/1995, articolo 3, comma 131, quale modificato dalla L. 388/2000, articolo 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di 18 mesi. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente a un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile (cfr. sentenze n. 2552/2003 e n. 22002/2014).

Cassazione – ordinanza n. 17225 – 19 aprile 2017 – 12 luglio 2017

Spetta al contribuente delimitare l'area non produttiva di rifiuti

L'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia citato D.Lgs. 507/1993, ex articolo 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. sentenze n. 775/2001 e n. 16235/2015).

Cassazione – ordinanza n. 17485 – 26 maggio 2017 – 14 luglio 2017

Brescia, 28 settembre 2017

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it